

STATUTO
FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

(ultime modifiche Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2018)

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 – Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 – Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – Organi del Fondo
- Art. 15 – Assemblea degli Associati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea degli Associati – Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea degli Associati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente
- Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo
- Art. 24 – Collegio dei Revisori - Criteri di costituzione
- Art. 25 – Collegio dei Revisori – Attribuzioni
- Art. 26 – Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 – Incarichi di gestione
- Art. 28 - Conflitti di interesse
- Art. 29 – Gestione amministrativa
- Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 32 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 33 – Comunicazioni e reclami
- Art. 34 - Clausola compromissoria
- Art. 35 - Modifica dello Statuto
- Art. 36 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 37 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito il “FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA”, di seguito denominato “Fondo Pensione” in attuazione dell’art. 68 del CCNL 29 ottobre 1987 e del contratto integrativo aziendale stipulato in data 19 gennaio 1989 tra Società Italiana Assicurazione Crediti S.p.A.- oggi EULER HERMES S.A. (N.V.) - Rappresentanza Generale per l’Italia- e le rappresentanze sindacali aziendali FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA, UILAS UIL (di seguito denominato “fonte istitutiva”).

2. Il Fondo ha durata fino a al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato oltre tale data con il voto favorevole dell’Assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma alla Via Raffaello Matarazzo, 19 00139, presso la sede della Euler Hermes S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l’Italia.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP, al n° 1161.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo tutti i Dipendenti della EULER HERMES S.A. (N.V.) - Rappresentanza Generale per l’Italia che abbiano aderito al Fondo EULER HERMES ITALIA.

Sono, altresì, considerati aderenti coloro che hanno conferito al Fondo il TFR in maniera tacita e i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare, esclusi i percettori di pensione di reversibilità.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa avvenuta, il Dipendente iscritto al Fondo decade dalla sua qualità di Associato, perdendo i requisiti di partecipazione all’Assemblea del Fondo, pur restando iscritto ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione monocomparto che prevede l’esistenza di un unico comparto, quello garantito.

2. Tale comparto accoglie anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente e, nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell’iscritto, la posizione residua del relativo contante non ancora erogata.

3. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 7 – Spese

Le spese per la costituzione e la gestione interna del fondo, incluse le spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, sono ad esclusivo carico della EULER HERMES S.A. (N.V.) - Rappresentanza Generale per l'Italia, in base alle disposizioni di legge, al CCNL vigente per il settore ed al Contratto Integrativo Aziendale vigente.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della impresa e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, nei limiti previsti dal Contratto Integrativo Aziendale vigente.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio

carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti effettuati in favore della posizione individuale dell'aderente, a carico dell'azienda, a carico dell'aderente stesso e a carico del TFR conferito tacitamente.

3. La valorizzazione della posizione prevede l'attribuzione dei rendimenti, realizzata attraverso un meccanismo di rivalutazione delle posizioni individuali, con cadenza annuale, in base a quanto comunicato dal gestore assicurativo delle risorse.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 7 del presente Statuto ha la facoltà di determinare autonomamente il

momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (R.I.T.A.) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle

lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

1bis. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

4. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

5. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo: l'assemblea degli associati, Il Consiglio Di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori.

Art. 15 – Assemblea degli Associati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati al Fondo, così come individuati nel precedente art. 5.

Art. 16 – Assemblea degli Associati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria: rientra tra le competenze dell'Assemblea, salvo quant'altro ad essa demandato, per legge o per Statuto:

- Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- Indirizzi e direttive generali del Fondo;
- Nomina, revoca ed azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea in seduta straordinaria: delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo ovvero su ogni altra questione che attenga a modifiche e variazioni della gestione del Patrimonio del Fondo o comunque su questioni che abbiano carattere di straordinarietà, quali:

- Modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.

Art. 17 – Assemblea degli Associati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione, deve essere inviata per iscritto – ovvero tramite posta interna in via elettronica – a tutti gli associati, con un preavviso

di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data di convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli Associati ovvero da 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile salvo che il presente Statuto o la legge dispongano maggioranze diverse.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole della totalità degli associati.

6. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro associato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per ciascun associato, delegato da altri associati, le deleghe non possono superare il numero di sei.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario eletto dall'assemblea ed è sottoscritto dallo stesso segretario e dal Presidente dell'Assemblea medesima.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 4 (quattro) membri, di cui 2 (due) designati dalla Direzione della EULER

HERMES S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia e 2 (due) eletti dall'Assemblea.

2. L'elezione dei consiglieri espressi dall'Assemblea avviene tramite votazione a scrutinio palese, secondo quanto previsto nel Regolamento Elettorale.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche soggetti non associati al Fondo e/o non dipendenti della EULER HERMES S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, nonché la perdita dello status di lavoratore dipendente della EULER HERMES S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri dovranno altresì attestare, ove in possesso, il requisito di professionalità, così come individuato dal D.M.79/2007 smi, al fine di permettere il rispetto delle percentuali prescritte dallo stesso D.M. 79/2007 smi..

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, l'assemblea degli associati provvederà a reintegrare gli amministratori mancanti tramite l'elezione del primo dei non eletti alla precedente elezione, al fine di garantire il recupero del numero effettivo dei partecipanti al Consiglio di Amministrazione. In caso la cessazione

riguardi uno o più Amministratori designati dall'Azienda, la stessa provvederà a designarne altri in sostituzione.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio provvedere ad indire nuove elezioni e chiedere all'Azienda di operare nuove designazioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, nella nomina di Presidente e Vice Presidente dovrà obbligatoriamente rispettare, per ogni singola carica, il principio dell'alternanza tra Consiglieri eletti dall'Assemblea e Consiglieri designati dalla EULER HERMES S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Alla scadenza del loro mandato di Consigliere, il Presidente ed il Vice Presidente decadono automaticamente dal loro incarico: fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione non assegna nuovamente tali cariche essi devono esercitare esclusivamente le funzioni di ordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- Procede alle nomine del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, nonché del Dirigente responsabile del Fondo;

- Provvede all'adeguamento della normativa statutaria, secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 2 e 3 del presente Statuto;

- Redige la proposta di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea;

- Assume le competenze e le prerogative necessarie alla realizzazione dell'attività di amministrazione del fondo con particolare riguardo alle funzioni previste dal Decreto, art. 6, alla individuazione delle linee di indirizzo della gestione;

- Assume le competenze di carattere contabile e di rendicontazione, di definizione dei prospetti del valore e di composizione del patrimonio;

- Riferisce alla COVIP in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

- Delibera la proposta di scioglimento del Fondo Pensione;

- Delibera la predisposizione della Nota Informativa.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per approvare la proposta di bilancio consuntivo e di

bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta – ovvero tramite posta interna in via elettronica – da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta; in caso di accertata urgenza tale comunicazione può essere effettuata fino ad un giorno prima della seduta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sarà cura del Segretario redigere, su apposito libro, il verbale della seduta, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

2. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

3. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

4. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

La firma sociale spetta inoltre singolarmente al Vice Presidente. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere

sottoscritte, in via congiuntiva, dal Presidente e dal Vice Presidente o, in caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente, da uno di essi con un Consigliere.

2. Il Presidente del Fondo ha compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

3. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume integralmente i compiti.

Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Revisori - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da due componenti effettivi, uno eletto dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l'altro designato dal datore di lavoro. Il revisore supplente – alternativamente – verrà eletto dall'Assemblea o designato dal datore di lavoro.

2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. I componenti del Collegio dei Revisori possono essere anche soggetti non dipendenti della Euler Hermes S.A. (N.V.) – Rappresentanza Generale per l'Italia.

3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

4. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

5. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente indicato.

6. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

7. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 25 – Collegio dei Revisori – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Revisori è attribuita, la funzione di revisione legale dei conti.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le

relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento

mobiliare chiusi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, attraverso convenzioni assicurative di ramo V.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 29 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle

comunicazioni periodiche agli aderenti;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Revisori.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il Bilancio e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 33 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 34 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi ed il Fondo o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Proviviri da nominarsi uno da ciascuna parte in causa ed il Presidente di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del

Tribunale di Roma. In caso di inerzia di una delle Parti la nomina dell'arbitro verrà effettuata parimenti dal Presidente del Tribunale di Roma.

Le materie compromettibili sono tutte quelle che attengono al rapporto di associazione.

I Proviviri giudicheranno senza formalità di procedura con arbitrato irrituale; il lodo reso sarà inappellabile.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 35 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Associati alla prima riunione utile.

Art. 36 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo

nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.